

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE SICILIA
E LE PROVINCE DI PALERMO, CATANIA, MESSINA, ENNA, CALTANISSETTA,
SIRACUSA, RAGUSA, TRAPANI, AGRIGENTO**

Addì 10/10/2011, in Palermo si sono incontrati:
UNAPASS rappresentata dal Presidente Nazionale Massimo CONGIU e da Pier Giorgio Pistone;
FISAC CGIL rappresentata da Salvatore POTENZONE;
FIBA CISL rappresentata da Roberto MAIANI;
UILCA UIL rappresentata da;
FNA rappresentata da MAURIZIO RECCUCCI.....

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessori della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2011 ;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- per l'anno 2011 ed a valere per la Regione e le Province sopraindicate, ai sensi delle citate circolari n° 3/E Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono recepite con il presente accordo, anche in base a quanto avvenuto nel periodo dal 1/07/2008 al 31/12/2010, le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:


- lavoro straordinario,
- lavoro supplementare,
- lavoro notturno,
- lavoro svolto al sabato,
- lavoro festivo,
- premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
- premio aziendale di produttività individuale
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
- premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.


- Le agenzie di assicurazioni, che abbiano strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.


- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.


Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".


UNAPASS




Per Regionale ~~UNIRCA~~ *SICILIA*
FIBA/CISL 

FISAC/CGIL 

UILCA/UII 

FNA 

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE SICILIA
E LE PROVINCE DI PALERMO, CATANIA, MESSINA, ENNA, CALTANISSETTA,
SIRACUSA, RAGUSA, TRAPANI, AGRIGENTO**

Addì 10/10 2011, in Palermo si sono incontrati:
UNAPASS rappresentata dal Presidente Nazionale Massimo CONGIU e da Pier Giorgio Pistone;
FISAC CGIL rappresentata da Salvatore POTENZONE;
FIBA CISL rappresentata da Roberto MAIANI;
UILCA UIL rappresentata da;
FNA rappresentata da Flavio De Luca.....;

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- il CCNL in questione, all'articolo 36 (premio aziendale di produttività) indica i criteri sulla base dei quali si dovrà attuare la contrattazione di 2° livello di settore, stabilendo nel dettaglio le modalità per l'erogazione di un premio avente le caratteristiche per le quali è applicabile la normativa sulla **decontribuzione**;
- le parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro intenzione, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2011, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo viene data piena applicazione al contenuto dell'articolo 36 del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- viene di fatto istituito un livello di contrattazione a valere per la Regione e le Province sopraindicate, avente ad oggetto un premio aziendale di produttività;
- tale premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente contratto di 2° livello, a valere per tutte le agenzie di assicurazione la Regione e le Province sopraindicate;
- il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati;
- la condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento di produttività, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:



		+ 2 punti	+ 4 punti	+ 6 punti
A/p.o 1° liv. retr. 6	€	240.00	306.00	382.50
B/p.o 3° liv. retr. 5	€	208.00	265.20	331.50
B/p.o 2° liv. retr. 4	€	192.00	244.80	306.00
B/p.o 1° liv. retr. 3	€	176.00	224.40	280.50
C/p.o 2° liv. retr. 2	€	164.00	209.10	261.38
C/p.o 1° liv. retr. 1	€	160.00	204.00	255.00

- al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo;
- i suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. . Gli stessi saranno corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per /12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli

apprendisti;

- qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+ 2 punti, + 4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore;
- la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno nell'anno successivo a quello di osservazione;
- le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12-3° comma - della legge 30/04/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall'art. 2 del D.L. 25/03/1997, n. 67, convertito in Legge 23/05/1997, n. 135;
- le singole agenzie comunicheranno alla Organizzazione datoriale Unapass, entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente accordo;
- diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente accordo potranno essere oggetto di accordi di 2° livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti;
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora dovesse venire meno l'intesa guida prevista dalla contrattazione collettiva di 1° livello o si dovesse procedere ad un eventuale cambiamento della normativa in materia di "decontribuzione".

UNAPASS



Per Regionale ~~UGHERIA~~ SICILIA
FIBA/CISL _____
FISAC/CGIL _____
UILCA/UIL _____
FNA _____